

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

**PROTOCOLLO D'INTESA PER TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI MEDIANTE
COLLEGAMENTI DA REMOTO E SCAMBIO DI NOTE SCRITTE**

ex art. 83, comma 7, lettere f) ed h) del D.L. 18/2020

INDICE

Premessa generale.....	2
Parte Generale.....	3
Titolo 1 - Udienze civili tramite collegamento da remoto.....	3
Titolo 2 - Udienze civili tramite trattazione scritta.....	7
Titolo 3 - Disposizioni di chiusura.....	11
Parte Speciale.....	12
Titolo 1 - Famiglia.....	12
Titolo 2 - Procedure fallimentari e prefallimentari.....	14
Titolo 3 - Lavoro e previdenza.....	28

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;

Considerato che il citato D.L. ha la finalità di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

Visto il comma 7 dell'art. 83 cit., secondo il quale i capi degli uffici giudiziari, *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020”*, possono adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”* e la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto e mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11/3/2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*), ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"* e che con delibera del 26/3/2020 lo stesso Consiglio ha approvato le *"Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19"* con cui ha invitato i Capi degli uffici *"a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

PREMESSA GENERALE

Il presente protocollo, destinato a dispiegare efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla scadenza del termine indicato dall'art. 83, comma 6, D.L. 18/2020 (30/6/2020, salvo proroghe), contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante collegamenti da remoto e deposito telematico di note scritte. Esso si riferisce alle udienze che verranno celebrate nel periodo successivo all'11/5/2020 (salvo proroghe) e anche nel periodo anteriore a tale data, purché ricadenti – previa dichiarazione di urgenza, ove necessaria – nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. 18/2020.

Il protocollo intende dare attuazione alla sopra citata delibera plenaria dell'11/3/2020 del Consiglio Superiore della Magistratura e, in linea con quanto ivi previsto, è stato predisposto all'esito di una proficua interlocuzione dell'Ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea. Si è tenuto conto della proposta di protocollo predisposta dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il risultato è che nel periodo emergenziale, ricorrendone i presupposti, presso il Tribunale di Ivrea verrà celebrata udienza secondo entrambe le modalità alternative delineate dall'art. 83, comma 7,

lettere f) ed h), D.L. 18/2020; ciò al fine di evitare arretrati e inattività – e più in radice al fine di rendere operativo il Servizio Giustizia nel Paese – sulla base di un corpo organico di articolate previsioni.

Il protocollo si compone di una “Parte Generale”, dedicata alla regolamentazione dei processi iscritti al ruolo generale del contenzioso ordinario, e di una parte speciale, dedicata alla regolamentazione dei procedimenti in materia di famiglia, fallimento e lavoro.

PARTE GENERALE

Titolo 1

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Premessa

La celebrazione delle “udienze da remoto” avverrà utilizzando il programma “Teams” di Microsoft. Il provvedimento giudiziale contemplante l’adozione di tale modulo procedimentale (decreto di fissazione di nuova udienza oppure ordinanza pronunciata in corso di causa con riferimento a udienza già calendarizzata) riporterà in calce delle brevi “Istruzioni operative” per agevolare l’uso dell’applicativo da parte degli avvocati e delle parti.

Capo 1

Ambito di applicazione

1. Sarà possibile adottare questa modalità di trattazione per il solo “*svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*” (cfr. art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020) e comunque nei limiti normativi che eventuale legislazione successiva dovesse indicare, impregiudicato quanto si dirà al punto 3 in relazione alle udienze di conferimento dell’incarico peritale. È tuttavia prevista la facoltà per i difensori (nonché per le parti, tramite i rispettivi difensori) di comunicare – mediante atto da depositarsi telematicamente entro 5 giorni prima dell’udienza – seri motivi ostativi alla celebrazione dell’udienza stessa mediante collegamento da remoto.

2. Poiché la trattazione da remoto costituisce una dirompente novità procedurale, il Tribunale dà atto di aver avviato la sperimentazione della videoconferenza mediante l’applicativo “Teams” e precisa che ai magistrati è assicurata un’adeguata formazione in materia (tramite il RID e il MAGRIF del settore civile: cfr. Capo 3 di questo Titolo); precisa inoltre che, come dettagliatamente specificato *infra* (cfr. punto 6 del Capo 3 di questo Titolo), l’esigenza di salvaguardare l’integrità del

contraddittorio verrà garantita mediante il rinvio dell'udienza in caso di problematiche di natura tecnica tali da pregiudicare la concreta fattibilità della videoconferenza.

3. A mero titolo esemplificativo, le udienze trattabili da remoto saranno le seguenti:

- a) udienze di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c.;
- b) udienze di “ammissione prove” dopo il deposito delle memorie di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.;
- c) udienze di conferimento dell'incarico peritale (anche nell'ambito dei procedimenti *ex artt.* 696 e 696-*bis* c.p.c.), previa acquisizione del consenso dei difensori (salvo che esso risulti superfluo a seguito del mutamento del quadro legislativo);
- d) udienze afferenti al rito sommario di cognizione (artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.);
- e) udienze di trattazione dei procedimenti cautelari (compresi i reclami);
- f) udienze di discussione *ex art.* 281-*sexies* c.p.c. oppure *ex art.* 429 c.p.c. nel rito locatizio;
- g) udienze di precisazione delle conclusioni definitive;
- h) udienze relative ai procedimenti di interdizione, comprese quelle dedicate all'esame dell'interdicendo (con riferimento all'ipotesi di audizione delle persone ospitate all'interno di RSA o strutture ospedaliere, a condizione che sia possibile espletare l'incombente in presenza del direttore della struttura – o di un suo delegato – che possa attestare l'identità dell'interdicendo e assicurare la fattibilità tecnica del collegamento nonché il regolare svolgimento dell'esame).

4. Nel caso in cui allo stesso avvocato vengano fissate più udienze da remoto allo stesso orario, egli segnalerà la circostanza ai giudici interessati e agli avvocati delle controparti prima dell'udienza, anche in via informale (preferibilmente a mezzo e-mail), affinché si possa procedere al necessario coordinamento. Tuttavia, qualora detto coordinamento possa essere assicurato solo mediante il rinvio dell'udienza meno urgente o fissata con minore preavviso, il difensore dovrà formulare apposita istanza in tal senso mediante atto depositato in forma telematica.

Capo 2

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1. Il provvedimento giudiziale contemplante l'adozione del modulo dell'udienza da remoto (decreto di fissazione di nuova udienza oppure ordinanza pronunciata in corso di causa con riferimento a udienza già calendarizzata) verrà comunicato dalla cancelleria a mezzo PEC con preavviso non inferiore a 7 giorni ai procuratori delle parti (*dominus* ed eventuali domiciliatari risultanti dagli atti) e al pubblico ministero (qualora sia prevista la partecipazione di quest'ultimo) con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.

2. Le udienze da remoto verranno tenute dai giudici in orario di inizio compreso fra le 9.00 e le 16.30.
3. Il provvedimento giudiziale di cui al superiore punto 1 conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Inoltre, in accordo con quanto stabilito nel punto 1 del Capo 1 di questo Titolo, lo stesso provvedimento conterrà l'espressa indicazione della facoltà per i difensori (nonché per le parti, tramite i rispettivi difensori) di comunicare – mediante atto da depositarsi telematicamente entro 5 giorni prima dell'udienza – seri motivi ostativi alla celebrazione dell'udienza stessa mediante collegamento da remoto. Nel caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza dei predetti “seri motivi”, l'udienza sarà tenuta in forma tradizionale nella stessa data già indicata oppure in data compatibile con l'esigenza di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto limitando gli spostamenti sul territorio e prevenendo la compresenza di più persone all'interno dell'aula di udienza.
4. Il provvedimento giudiziale di cui al superiore punto 1 conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale (cioè il *link* contenuto nel provvedimento giudiziale).
5. I difensori delle parti (*dominus* ed eventuale domiciliatario) depositeranno nel fascicolo telematico una nota contenente il numero telefonico e l'indirizzo *e-mail* attraverso i quali saranno contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento di Teams. Il deposito della nota si renderà necessario solo ove i recapiti in questione non siano già risultanti dagli atti di causa.
6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati. A tale proposito, il Tribunale precisa che nelle “Istruzioni operative” menzionate nella premessa di questo Titolo si inserirà l'invito, rivolto agli avvocati e alle parti, a non abbandonare la “anticamera virtuale” in caso di fisiologico ritardo dell'udienza; decorso inutilmente un lasso temporale pari a 15 minuti essi potranno disconnettersi, e verranno successivamente ricontattati (attraverso i recapiti già forniti) al momento dell'inizio dell'udienza da remoto entro il termine massimo di 30 minuti. In difetto, l'udienza verrà rinviata dal giudice con provvedimento comunicato dalla cancelleria (a mezzo PEC) ai difensori delle parti costituite.
7. La cancelleria provvederà ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “udienza da remoto”.

Capo 3

Svolgimento dell'udienza da remoto

1. In ossequio al disposto dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (secondo il quale *“All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*), il giudice darà atto delle dichiarazioni di identità dei difensori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale o scritta) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti avvocati). Il giudice darà altresì atto a verbale delle dichiarazioni rese dalle parti e dai difensori relativamente all'assenza di collegamenti in corso con soggetti non legittimati, e della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.
2. Il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento e fatto salvo quanto si è detto al Capo 2, punto 3 di questo Titolo circa la facoltà per i difensori (nonché per le parti, tramite i rispettivi difensori) di comunicare – mediante atto da depositarsi telematicamente entro 5 giorni prima dell'udienza – seri motivi ostativi alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.
3. Il giudice, gli avvocati e le parti (anche se collegate da un luogo diverso dallo studio del loro difensore) dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio – eventualmente anche (per silenziare i rumori di sottofondo) avvalendosi della funzione di “Teams” che consente la disattivazione dell'audio di tutti i partecipanti – dando la parola ai difensori o alle parti.
4. È vietata la registrazione video e/o audio dell'udienza o di parte di essa con qualsiasi strumento.
5. La gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal giudice o dal cancelliere collegato da remoto col medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere stesso, utilizzando la “Consolle d'udienza”, potrà curare la verbalizzazione.
6. I difensori, previa autorizzazione del giudice, potranno esibire in udienza i documenti di cui non sia stato possibile il precedente deposito telematico. Ciò avverrà mediante l'uso della funzione di “Teams” che consente la “condivisione” dello schermo. Si tratta per l'appunto di mera esibizione, da regolarizzare successivamente a mezzo di formale deposito dei documenti nel rispetto della normativa sul PCT.
7. In caso di malfunzionamenti e disconnessioni con successiva impossibilità di ripristino perdurante per 15 minuti consecutivi, il giudice differirà l'udienza, disponendo che la cancelleria dia comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

8. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale: 1) di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio; 2) che lo svolgimento dell'udienza mediante "Teams" è avvenuto regolarmente.

9. Inoltre al termine dell'udienza il giudice darà lettura del verbale, eventualmente con contestuale condivisione della finestra del redattore del verbale in Consolle (condivisione che potrà avvenire in qualsiasi momento anche nel corso dell'udienza stessa).

10. In caso di udienza che preveda la discussione seguita dalla decisione previa camera di consiglio con successiva lettura del provvedimento, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei difensori, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo o della sentenza. I difensori potranno chiedere al giudice di essere dispensati dal presenziare alla lettura.

Titolo 2

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Premessa

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020, "*... i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*". A tale proposito, si conviene quanto segue.

Capo 1

Ambito di applicazione

1. In ossequio al disposto del sopra citato art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, sarà possibile adottare questa modalità di trattazione per il solo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. A mero titolo esemplificativo, si indicano le seguenti udienze:

- a) udienze di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.;
- b) udienze afferenti al rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.);
- c) udienze di trattazione dei procedimenti cautelari (compresi i reclami);
- d) udienze di precisazione delle conclusioni definitive;
- e) udienze afferenti al c.d. "rito locatizio", anche con riferimento all'udienza di discussione;

f) udienze relative ai procedimenti di interdizione, salvo quelle dedicate all'esame dell'interdicendo.

2. Il modello della "trattazione scritta" non verrà applicato per le seguenti udienze:

- udienze di "ammissione prove" dopo il deposito delle memorie di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.: la *ratio* dell'esclusione risiede nell'esigenza di evitare che le "note di udienza" si risolvano in una quarta memoria non autorizzata;
- salvo quanto si dirà al punto 5, udienze di conferimento dell'incarico peritale (anche nell'ambito dei procedimenti *ex* artt. 696 e 696-*bis* c.p.c.): l'esclusione non dipende da valutazioni legate alla necessaria partecipazione all'udienza del CTU (profilo superabile con il consenso delle parti, almeno a quadro normativo invariato), discendendo piuttosto dall'esigenza di evitare l'aggravio procedurale che si determinerebbe qualora sorgessero questioni sul contenuto del quesito formulato dal giudice.

3. In ogni caso, quanto all'ammissione delle prove, il giudice potrà fare applicazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c., secondo cui è possibile provvedere sulle richieste istruttorie anche "*mediante ordinanza emanata fuori udienza*", la quale "*deve essere pronunciata entro trenta giorni*" dalla scadenza del terzo termine di cui al precedente comma. Nell'ipotesi in cui il giudice opti *ab origine* per tale modulo procedurale (non risultando quindi ancora fissata l'udienza di "ammissione prove"), la scadenza del terzo termine – per mera finzione legata a esigenze di cancelleria – terrà luogo dell'udienza effettiva e in corrispondenza della stessa data verrà indicata sul SICID un'udienza "virtuale". La cancelleria avrà tuttavia cura di inserire l'annotazione "trattazione *ex* art. 183, comma 7, c.p.c.". Alla scadenza del terzo termine (o a breve distanza temporale da tale scadenza, ma comunque senza indugio), onde evitare che i termini per il deposito dell'ordinanza siano calcolati dal SICID a decorrere dall'udienza di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice adotterà un provvedimento fuori udienza con il quale darà semplicemente atto che i predetti termini sono compiutamente decorsi e specificherà che, valutate le istanze istruttorie delle parti, verrà adottata nel termine di legge l'ordinanza di cui al settimo comma del medesimo articolo. Siffatto provvedimento (che non costituisce verbale di udienza) verrà "scaricato" dalla cancelleria nel fascicolo telematico e da quel momento lo stato del fascicolo muterà, nel senso che esso risulterà trattenuto a riserva. Eventuali deduzioni istruttorie formulate tardivamente nella terza memoria verranno considerate inammissibili anche in difetto di puntuale eccezione di parte (di regola sollevata nel corso dell'udienza di "ammissione prove"), in ossequio al fondamentale principio per cui le preclusioni previste dal codice di procedura civile riposano sul c.d. "ordine pubblico processuale" e pertanto sono sottratte alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice.

4. Le modalità indicate al punto precedente si prestano a consentire la movimentazione dei ruoli nel periodo emergenziale, perché, vista la sospensione dei termini processuali dall'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020, è verosimile che – con riferimento alle udienze di “ammissione prove” già calendarizzate – non sia ancora scaduto il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. In tal caso, il giudice che intenda adottare il modulo di cui all'art. 183, comma 7, c.p.c. specificherà tale opzione nel provvedimento di rifissazione dell'udienza, dopodiché si procederà come sopra.

5. Quanto alle udienze di conferimento dell'incarico peritale collegiale, si conviene che – sia pure con le dovute cautele (vista la pandemia in atto) e fatta salva la valutazione dell'opportunità del rinvio nonché dell'esperibilità della videoconferenza – il giudice, con il consenso dei difensori, possa comunque ricorrere alla celebrazione dell'udienza con modalità tradizionali “adattate”, cioè con giuramento di un CTU (ad esempio: medico legale) fisicamente presente nell'aula di udienza e successivo “giuramento telematico” in modalità cartolare dell'altro CTU (ad esempio: medico specialista). Verrà predisposto un apposito modulo (da depositare tramite Consolle, eventualmente incorporandolo nel verbale di udienza) attraverso il quale il giudice potrà raccogliere il giuramento del secondo CTU “fuori udienza”. Questo modulo, stampato, sottoscritto dall'ausiliario del giudice per accettazione dell'incarico e scansionato, dovrà essere depositato a cura dello stesso CTU nel fascicolo telematico.

6. Con specifico riferimento al “rito locatizio”, si precisa che l'udienza di discussione potrà essere sostituita dalla udienza “virtuale” di cui ai punti 3 e 4 del Capo 2 di questo Titolo. In tal caso, il giudice assegnerà alle parti termini “sfalsati” per il deposito delle note difensive di cui all'art. 429, comma 2, c.p.c., e la sentenza o il dispositivo verranno depositati lo stesso giorno dell'udienza “virtuale”.

Capo 2

Attività del giudice, dei difensori e della cancelleria

1. Con il provvedimento telematico contemplante l'adozione del modulo della “trattazione scritta”, il giudice assegnerà alle parti un congruo termine – eventualmente differenziato per ciascuna parte – per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. I termini verranno fissati con data di calendario e non in numero di giorni.

2. La cancelleria provvederà a comunicare provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “trattazione scritta”.

3. Considerato che lo scambio di note scritte va inteso quale temporanea modalità alternativa di svolgimento dell'udienza civile, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; 2)

stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; 3) fissare una data *ex novo*. In ogni caso il provvedimento dovrà indicare la data dell'udienza "virtuale".

4. La data dell'udienza "virtuale" costituirà, sia per il giudice che per le parti, il momento a partire dal quale dovrà essere compiuta l'attività processuale successiva (ad esempio: scioglimento della riserva per il giudice; deposito delle comparse conclusionali per le parti). Ciò premesso, il giorno dell'udienza "virtuale" il giudice dovrà comunque redigere il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando la decisione sulle istanze formulate dalle parti o comunque adottando i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio (eventualmente fissando ulteriore udienza). In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice tratterrà la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. Il verbale dell'udienza "virtuale" verrà comunicato a cura della cancelleria ai difensori delle parti costituite. Nel caso in cui nessuno depositi le note scritte, il giudice adotterà a verbale i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

5. Per evitare l'erosione dei termini assegnati alle parti che potrebbe conseguire allo iato temporale tra il giorno dell'udienza "virtuale" e la comunicazione del verbale a cura della cancelleria, il provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza anticiperà, ove possibile, l'esito dell'udienza stessa (ad esempio: la causa verrà trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.); in caso di trattazione scritta della prima udienza di comparizione e trattazione, la stessa esigenza sarà assicurata dal giudice mediante l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza differita.

6. Le note scritte depositate dai difensori nei termini come sopra assegnati verranno accettate dalla cancelleria con segnalazione dell'avvenuto deposito. Esse dovranno sempre essere depositate (anche qualora si limitino a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati), nel senso che il mancato deposito delle note equivarrà alla mancata partecipazione all'udienza. Le note dovranno riportare la dizione "*NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA*" per essere riconoscibili dalla cancelleria e dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con evidenziazione dell'oggetto e della tipologia dell'istanza (ad esempio: istanza *ex art. 648 c.p.c.*; precisazione delle conclusioni; richiesta di accoglimento delle conclusioni assunte nel ricorso *ex art. 702-bis*). In particolare, dovranno essere evitate ripetizioni delle difese e degli argomenti già trattati in precedenti scritti difensivi. Se nelle note scritte verranno formulate osservazioni o istanze "esuberanti", queste osservazioni o istanze non saranno tenute in alcuna considerazione da parte del giudice.

7. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con queste modalità (ad esempio: comparsa di costituzione e risposta, memorie integrative nel "rito locatizio", memoria di costituzione nel procedimento cautelare). Il termine assegnato per il

deposito delle note scritte non sostituisce i termini previsti dalla legge o assegnati dal giudice per il deposito di scritti difensivi. Tali note, infatti, tengono luogo esclusivamente della trattazione orale dell'udienza.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice – al fine di implementare il fascicolo telematico – potrà chiedere ai difensori di depositare, ove siano nella loro disponibilità e sia oggettivamente possibile in relazione alla natura del documento, in occasione del deposito delle suddette “Note di trattazione scritta”, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Titolo 3

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Capo 1

Calendarizzazione delle udienze

1. Nel periodo di “congelamento” (con termine finale attualmente fissato all'11/5/2020):

- i difensori, tramite modelli predisposti dal CNF, potranno avanzare al giudice in via telematica istanza per la celebrazione (anche da remoto o calcolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza *ex art. 83, comma 3, lett. a), D.L. 18/2020*, ovvero per il rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dallo stesso articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti (in tale ultimo caso, l'udienza verrà differita);
- nell'ipotesi in cui la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio, sarà possibile richiedere al Presidente del Tribunale la dichiarazione d'urgenza della causa tramite istanza debitamente motivata e inviata al seguente indirizzo *e-mail*: tribunale.ivrea@giustizia.it;
- per le cause già fissate, a quanto sopra provvederà il G.I. designato. Le udienze “virtuali” verranno tenute, per quanto possibile, nella stessa data dell'udienza fissata.

2. Le udienze che non si potranno tenere secondo gli schemi di cui alle lettere f) ed h) dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2010 verranno rinviate e saranno trattate secondo le modalità “tradizionali” in una data non antecedente al mese di ottobre 2020, compatibilmente con il carico dei ruoli dei giudici.

3. Le udienze da celebrare nel periodo emergenziale secondo le modalità tradizionali (ad esempio: escussione di testimoni, esame dell'interdicendo ove non sia fattibile il collegamento da remoto) avranno orario di inizio compreso tra le 9.00 e le 16.30, e potranno essere tenute anche al sabato mattina.

Capo 2

Protocolli separati

1. Si rimanda ad eventuali successivi protocolli l'indicazione di linee-guida relative alle seguenti materie:

- esecuzioni immobiliari;
- esecuzioni mobiliari;
- volontaria giurisdizione;
- sfratti.

2. Alle altre materie specialistiche (famiglia, fallimento e lavoro) è dedicata la Parte Speciale. Le disposizioni della Parte Generale si applicano anche alle predette materie, ove compatibili.

Capo 3

Modelli di provvedimenti e formazione

1. Per la convocazione dell'udienza (da remoto o a trattazione scritta) e per la redazione dei relativi verbali i magistrati faranno tendenzialmente uso dei modelli per Consolle "CSM/DGSIA/CNF" messi a loro disposizione dal RID e dal MAGRIF del settore civile. Il Tribunale pubblicherà sul proprio sito *internet* i modelli "standard" dei principali provvedimenti e le "Istruzioni operative" per il collegamento da remoto tramite "Teams".

2. I suddetti RID e MAGRIF cureranno la formazione dei magistrati relativamente all'applicativo "Teams" e li assisteranno nell'uso dei sopra indicati modelli, eventualmente curandone l'adattamento.

PARTE SPECIALE

Titolo 1

FAMIGLIA

Capo 1

Principi generali

1. Le cause in materia di famiglia si caratterizzano per la ricorrente necessità di procedere all'audizione di soggetti terzi. In queste ipotesi si versa al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 7, lettere f) ed h) nella formulazione attualmente in vigore, di talché l'udienza dovrà necessariamente essere celebrata in forma tradizionale, ferma restando l'esigenza di contrastare

l'emergenza epidemiologica in atto con opportuni accorgimenti (per i quali si rinvia ai provvedimenti del Presidente del Tribunale).

2. Laddove sussistano i presupposti di legge per celebrare udienza da remoto o con trattazione scritta, troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte Generale. È però rimessa alla valutazione del giudice, anche stimolata dall'istanza di parte, l'opportunità di procedere all'audizione delle parti secondo le modalità tradizionali anziché in videoconferenza.

Capo 2

Procedimenti su domanda congiunta

1. Alcuni procedimenti in materia di famiglia, sebbene implicino la comparizione personale delle parti, si prestano ad essere trattati secondo il modello di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020, che però deve essere opportunamente adattato.

2. Le previsioni del presente Capo si applicano ai seguenti procedimenti, qualora le parti siano assistite da difensore:

- separazioni consensuali e richieste di modifiche alle condizioni di separazione formulate congiuntamente (art. 710 c.p.c.);
- divorzi su domanda congiunta e richieste di modifiche alle condizioni di divorzio formulate congiuntamente (art. 9 legge 898/1970);
- ricorsi *ex art. 337-bis c.c.* e relative richieste di modifica *ex art. 337-quinquies c.c.*, purché, in entrambi i casi, vi sia domanda congiunta.

Più in generale, le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le domande formulate congiuntamente in materia di famiglia, qualora le parti siano assistite da difensore.

3. Con il decreto di fissazione dell'udienza (oppure con provvedimento emesso in corso di causa, nell'ipotesi di udienza già fissata) il giudice fisserà un'udienza di comparizione solo "virtuale" (oppure specificherà che l'udienza già fissata verrà tenuta solo "virtualmente"); al contempo, egli inviterà le parti a riconciliarsi e i difensori a verificare se le parti intendono riconciliarsi.

4. Entro 5 giorni prima dell'udienza "virtuale", i difensori depositeranno telematicamente apposite dichiarazioni sottoscritte dalle parti (e a loro trasmesse anche via posta ordinaria o tramite *e-mail*, in quest'ultimo caso scannerizzate) con le quali le stesse parti:

- manifesteranno la volontà di non riconciliarsi, nonostante l'invito formulato nel provvedimento del giudice;
- rinunceranno a comparire all'udienza "virtuale";
- confermeranno integralmente le condizioni di cui al ricorso presentato.

5. Verificata l'acquisizione al fascicolo telematico delle suddette dichiarazioni sottoscritte, il giudice – il giorno dell'udienza “virtuale” – redigerà il verbale per le ragioni e con le finalità chiarite nel Capo 2 del Titolo 2 della Parte Generale; seguirà l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio su domanda congiunta) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previo parere del PM.

Titolo 2

PROCEDURE FALLIMENTARI E PREFALLIMENTARI

Capo 1

Udienze di esame dello stato passivo

Sezione I

Attività prodromiche all'udienza

1. Il curatore dovrà specificatamente inserire, dandone risalto (con l'utilizzo del grassetto), nella comunicazione *ex art. 92 L.F.* e/o nella comunicazione di udienza per l'esame delle domande *ex art. 101 L.F.*, che l'udienza verrà tenuta secondo modalità telematiche.
2. L'avviso dovrà prevedere che i creditori che intendono presenziare all'udienza dovranno comunicare tale volontà al curatore per il tramite dell'indirizzo PEC del fallimento con invio di una *e-mail* avente ad oggetto: “partecipazione all'udienza del XX – XX – 2020”.
3. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine di cui all'art. 95, comma 2, ultimo periodo, L.F.
4. Onde favorire il contraddittorio tra le parti, nel caso vengano proposte osservazioni scritte il curatore trasmetterà al creditore tramite PEC e depositerà al giudice delegato (anche per vie brevi mediante comunicazione su *e-mail* istituzionale) nota scritta di replica al fine snellire l'attività di udienza. Tale nota scritta di replica deve essere trasmessa e depositata entro le ore 24:00 del secondo giorno che precede l'udienza.
5. A tutti i creditori che hanno depositato osservazioni scritte ed a tutti i creditori che hanno dichiarato la volontà di presenziare all'udienza il curatore trasmetterà entro le ore 24:00 del giorno che precede l'udienza il *link* al quale il creditore dovrà far riferimento per partecipare all'adempimento giudiziale. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite la PEC del fallimento, onde avere prova di trasmissione e ricevimento.
6. Qualora i creditori che hanno depositato osservazioni scritte e i creditori che hanno dichiarato la volontà di presenziare all'udienza deducano – contestualmente alla comunicazione di cui al punto 3) o alla presentazione delle osservazioni – l'impossibilità di partecipare all'udienza in via telematica,

chiedendo di comparire personalmente (la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata, attesa la situazione di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti sul territorio nazionale ed i contatti interpersonali), il curatore dovrà comunicarlo senza indugio al giudice delegato (sia mediante deposito nel fascicolo telematico di informativa scritta, che mediante anticipazione del testo dell'informativa via *e-mail*), affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie (con particolare riguardo alla distanza di sicurezza), rinviando, qualora non risulti possibile garantire la sicurezza degli interessati, la trattazione dell'udienza. Allo stesso modo si procede in caso di richiesta di comparizione personale del fallito.

Sezione II

Partecipazione all'udienza

1. Nella comunicazione inoltrata dal curatore verrà indicato un *link* quale quello sottorappresentato a titolo di esempio:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

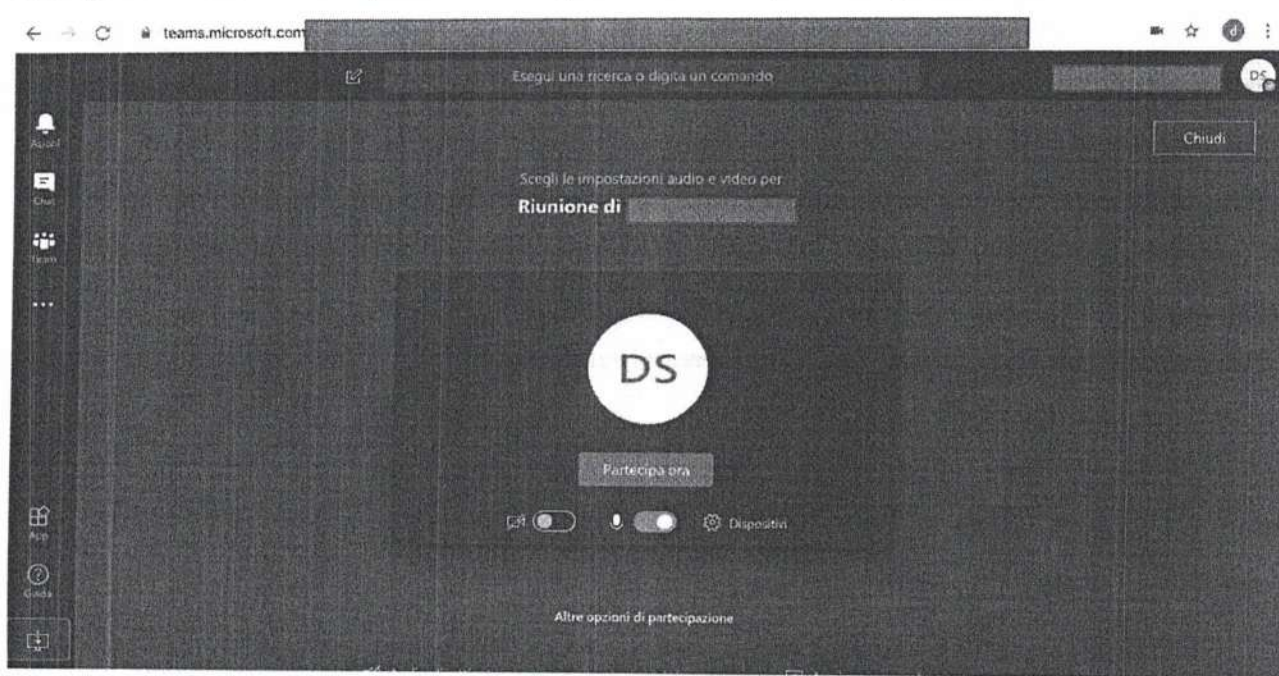
2. Alla data e all'ora prevista per l'udienza (qualche minuto prima) gli interessati dovranno cliccare sul *link* trasmesso dal curatore onde collegarsi con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza.

3. All'esito del collegamento apparirà la seguente schermata:



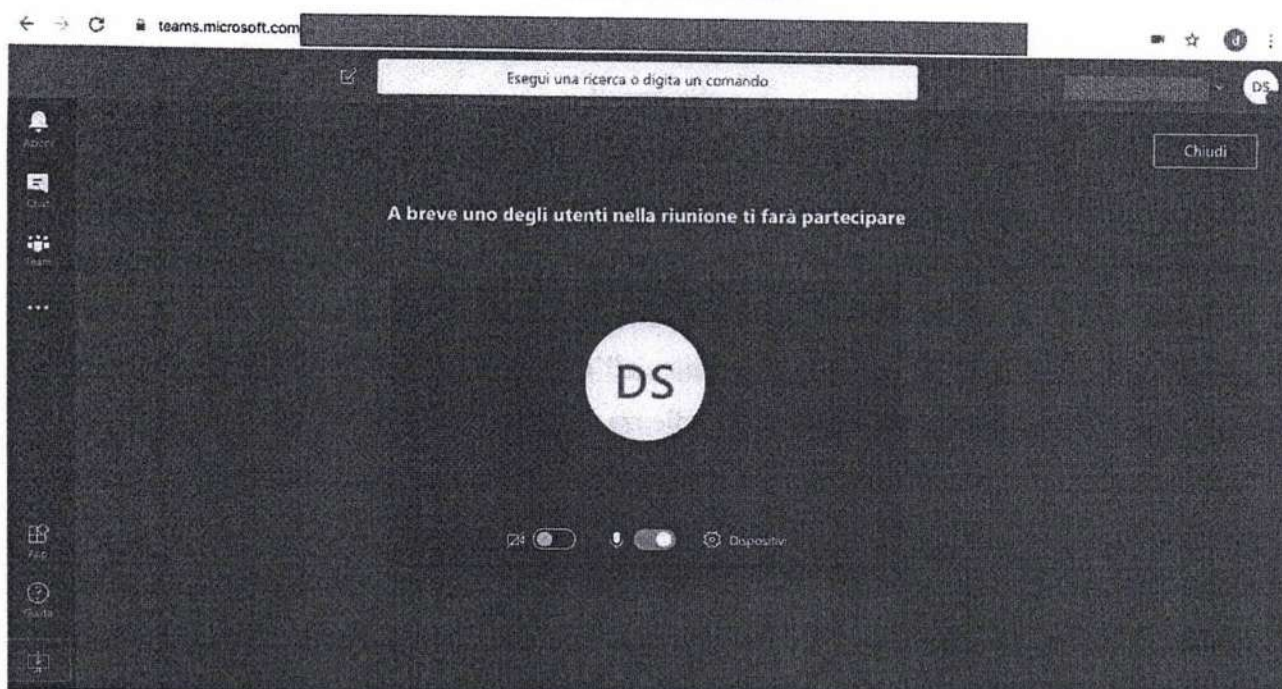
4. L'utente dovrà cliccare sul riquadro "Apri Microsoft Teams" (nel caso abbia installato il programma sul proprio PC) o sul riquadro "Partecipa sul Web".

5. Dopo aver cliccato sul riquadro "Partecipa sul Web" si aprirà la seguente maschera:



6. Da questo momento l'utente è all'interno del programma Microsoft Teams e per partecipare all'udienza dovrà cliccare su "Partecipa ora".

7. Dopo aver cliccato su “Partecipa ora” l’utente verrà connesso con l’anticamera della stanza virtuale del magistrato ed apparirà la seguente schermata:



8. La schermata di cui al punto 7) indica la collocazione degli interessati nella “sala di attesa” prima dell’inizio dell’udienza.

9. Quando il giudice darà inizio all’udienza consentirà agli interessati di partecipare. Da quel momento i creditori ed il curatore si troveranno connessi in ambiente Microsoft Teams e cioè in una stanza virtuale nella quale potranno interloquire via audio e video con il magistrato e gli altri partecipanti all’udienza medesima.

10. Successivamente l’udienza si svolgerà come qualsiasi udienza pubblica, con possibilità di esibire documenti e visionare il verbale d’udienza (mediante l’opzione “condivisione”).

11. Al termine dell’udienza i partecipanti dovranno cliccare sull’icona rossa che appare al centro della schermata.

12. In caso di autorizzata comparizione personale degli interessati che ne hanno fatto tempestiva richiesta, l’udienza si svolgerà in modalità “mista”: in via telematica con il curatore e i creditori che non hanno dedotto l’impossibilità di partecipazione mediante l’applicativo “Teams” e secondo le modalità ordinarie per coloro che partecipano personalmente, essendo demandato al giudice delegato il rispetto del contraddittorio tra tutti i partecipanti (mediante attivazione dell’audio e messa in visione dello schermo di accesso alla stanza virtuale).

Capo 2

Udienze di rendiconto

Sezione I

Attività prodromiche all'udienza

1. Il curatore dovrà specificatamente inserire, dandone risalto (mediante l'utilizzo del grassetto), nella comunicazione *ex art.* 116, 3° comma, L.F. che l'udienza verrà tenuta secondo modalità telematiche.
2. L'avviso dovrà prevedere che i creditori che intendono presenziare all'udienza dovranno comunicare tale volontà al curatore per il tramite dell'indirizzo PEC del fallimento con invio di una *e-mail* avente ad oggetto: "partecipazione all'udienza del XX – XX – 2020".
3. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine di cui all'art. 116, 3° comma, primo periodo, L.F.
4. Onde favorire il contraddittorio tra le parti, nel caso vengano proposte osservazioni e/o contestazioni il curatore trasmetterà al creditore tramite PEC e depositerà nel fascicolo telematico (anticipandone il contenuto via *e-mail* al giudice delegato) nota scritta di replica al fine snellire l'attività di udienza. Tale nota scritta di replica deve essere trasmessa e depositata entro le ore 24:00 del secondo giorno che precede l'udienza.
5. A tutti i creditori che hanno depositato osservazioni scritte e a tutti i creditori che hanno dichiarato la volontà di presenziare all'udienza il curatore trasmetterà entro le ore 24:00 del giorno che precede l'udienza il *link* al quale il creditore dovrà far riferimento per partecipare all'udienza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite la PEC del fallimento onde avere prova di trasmissione e ricevimento.
6. Qualora i creditori che hanno depositato osservazioni o contestazioni scritte e i creditori che hanno dichiarato la volontà di presenziare all'udienza deducano – contestualmente alla comunicazione di cui al punto 3) o alla presentazione delle osservazioni o contestazioni – l'impossibilità di partecipare all'udienza in via telematica, chiedendo di comparire personalmente (la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata, attesa la situazione di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti sul territorio nazionale ed i contatti interpersonali), il curatore dovrà comunicarlo senza indugio al giudice delegato (sia mediante deposito nel fascicolo telematico di informativa scritta, che mediante anticipazione del testo dell'informativa via mail), affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie (con particolare riguardo alla distanza di sicurezza), rinviando, qualora

non risulti possibile garantire la sicurezza degli interessati, la trattazione dell'udienza. Allo stesso modo si procede in caso di richiesta di partecipazione personale del fallito.

Sezione II

Partecipazione all'udienza

1. Nella *e-mail* ricevuta dal curatore verrà indicato un *link* quale quello sottorappresentato a titolo di esempio:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

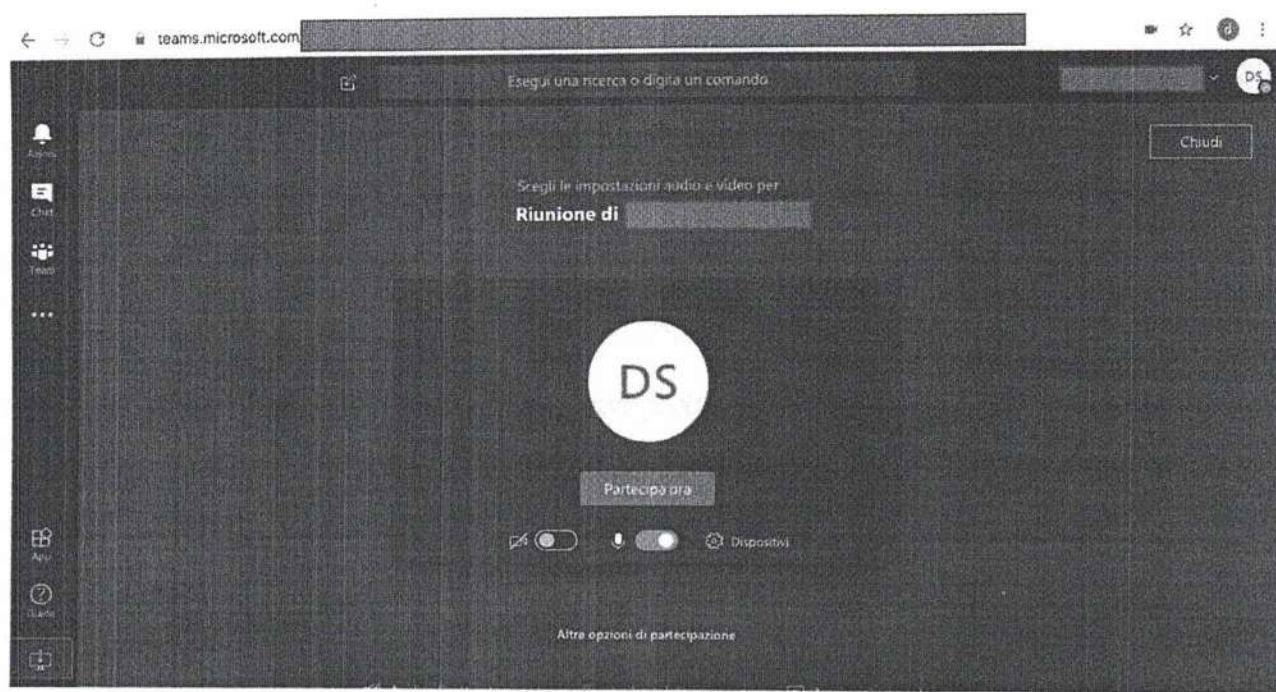
2. Alla data e all'ora prevista per l'udienza l'interessato dovrà cliccare sul *link* trasmesso dal curatore onde collegarsi con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza.

3. All'esito del collegamento apparirà la seguente schermata:



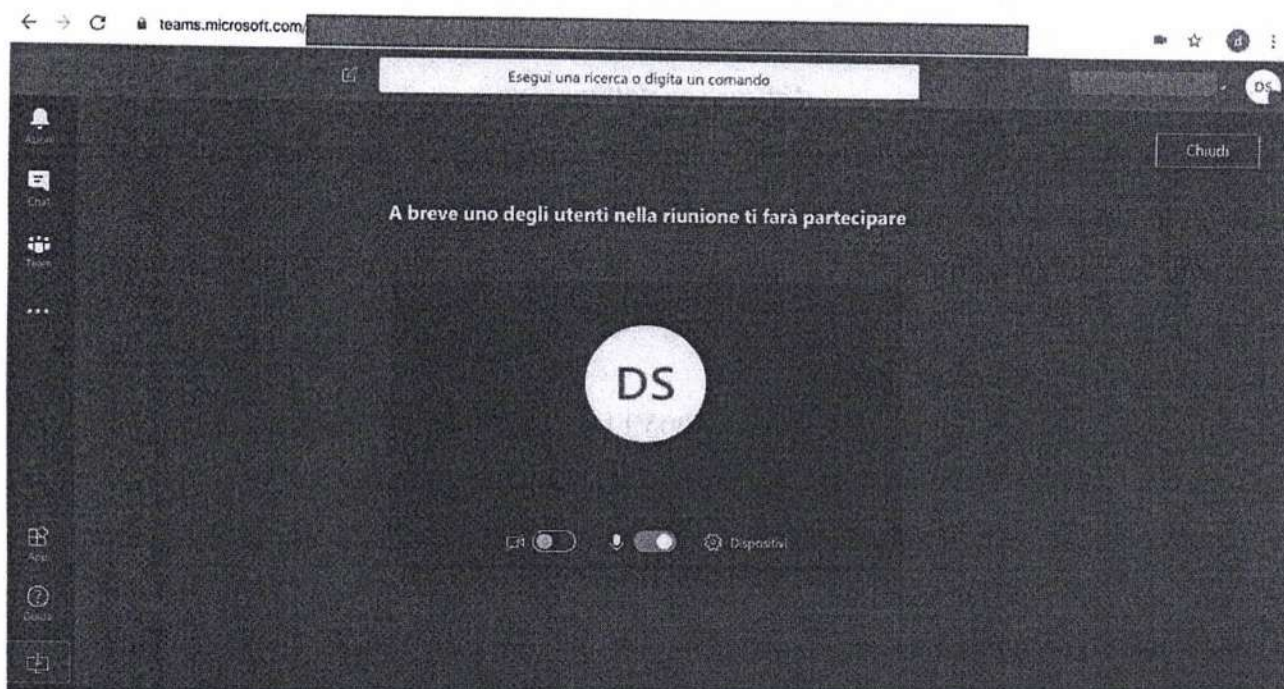
4. L'utente dovrà cliccare sul riquadro "Apri Microsoft Teams" (nel caso abbia installato il programma sul proprio PC) o sul riquadro "Partecipa sul Web".

5. Dopo aver cliccato sul riquadro “Partecipa sul Web” si aprirà la seguente maschera:



6. Da questo momento l'utente è all'interno del programma Microsoft Teams e per partecipare all'udienza dovrà cliccare su “Partecipa ora”.

7. Dopo aver cliccato su “Partecipa ora” si verrà connessi con l'anticamera della stanza virtuale del magistrato ed apparirà la seguente schermata:



8. La schermata di cui al punto 7) indica la collocazione degli interessati nella “sala di attesa” prima dell’inizio dell’udienza.
9. Quando il giudice darà inizio all’udienza consentirà agli interessati di partecipare. Da tale momento il creditore si troverà connesso in ambiente Microsoft Teams e cioè in una stanza virtuale nella quale potrà interloquire via audio e video con il magistrato e gli altri partecipanti all’udienza medesima.
10. Successivamente l’udienza si svolgerà come qualsiasi udienza pubblica, ivi compresa la possibilità di esibire documenti (cliccando il pulsante “condividi”) e di visionare quanto oggetto di verbalizzazione.
11. Al termine dell’udienza i partecipanti dovranno cliccare sull’icona rossa che appare al centro della schermata.
12. In caso di autorizzata comparizione personale degli interessati che ne hanno fatto tempestiva richiesta, l’udienza si svolgerà in modalità “mista”: in via telematica con il curatore e i creditori che non hanno dedotto l’impossibilità di partecipazione mediante l’applicativo “Teams” e secondo le modalità ordinarie per coloro che partecipano personalmente, essendo demandato al giudice delegato il rispetto del contraddittorio tra tutti i partecipanti (mediante attivazione dell’audio e messa in visione dello schermo di accesso alla stanza virtuale).
13. Allo stesso modo si svolgerà l’udienza dinanzi al collegio ai sensi dell’art. 116, ultimo comma, L.F.

Capo 3

Udienze prefallimentari

1. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento dovrà specificatamente indicare nel decreto di fissazione d'udienza da comunicare e/o notificare ai sensi dell'art. 15 L.F. che l'udienza si svolgerà in via telematica, con inserimento di un *link* quale quello sottorappresentato a titolo di esempio:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

[join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

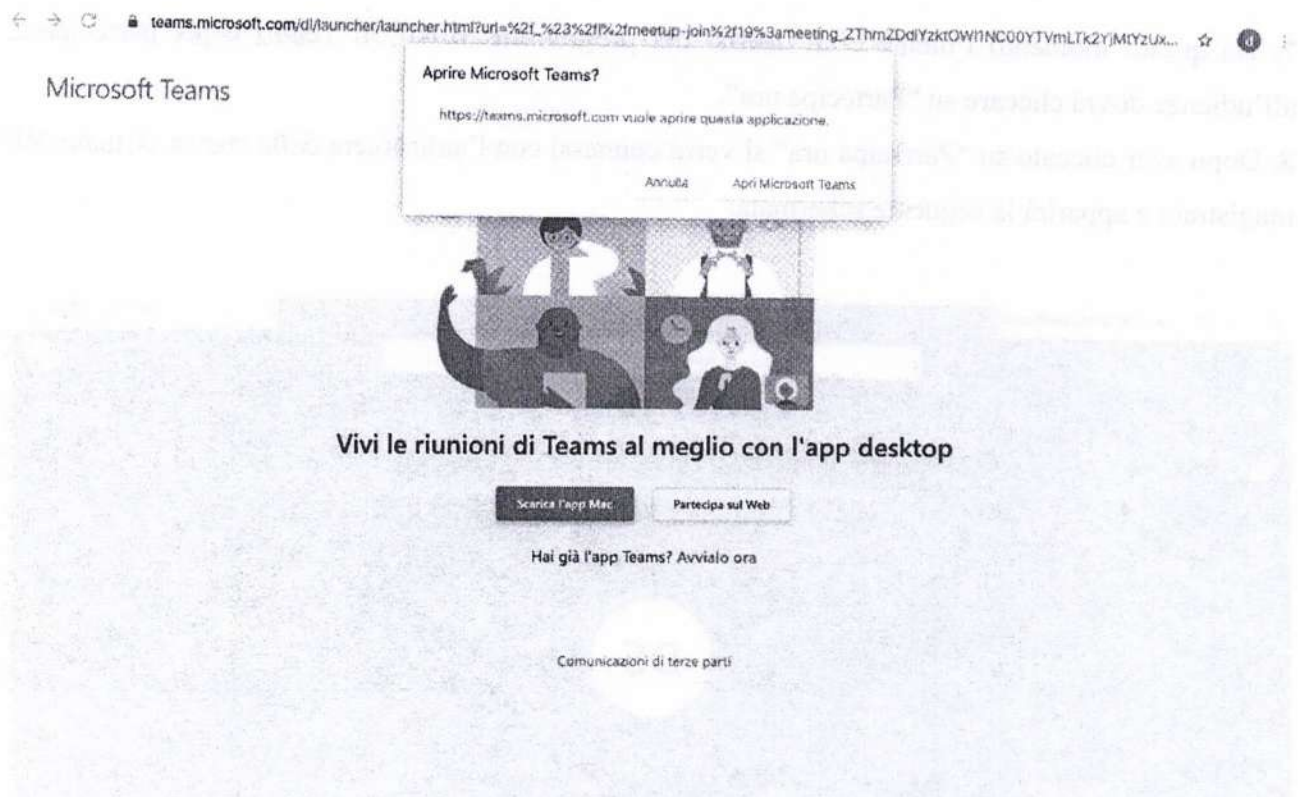
[2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

il quale consente il collegamento con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza.

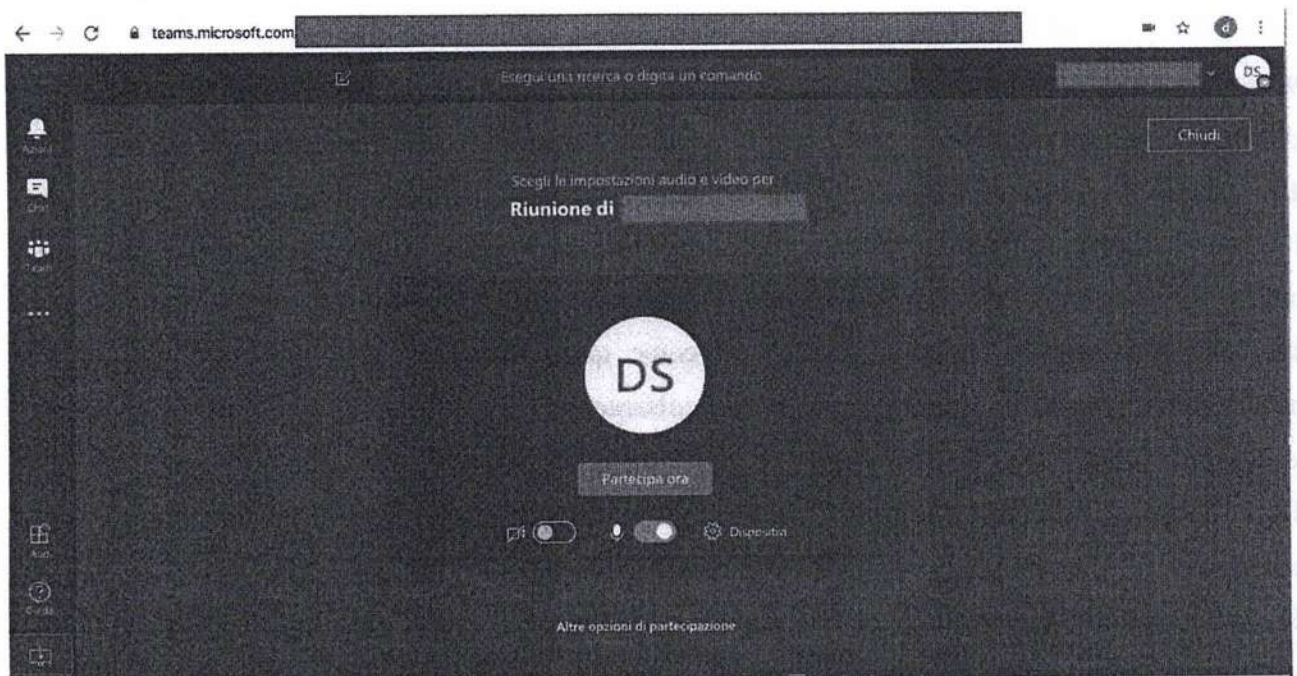
2. L'avviso conterrà l'invito al creditore ricorrente e al debitore convenuto, ove costituito a mezzo difensore, a partecipare all'udienza in modalità telematica. Le parti dovranno comunicare a mezzo PEC alla cancelleria entro le ore 24:00 del secondo giorno che precede l'udienza l'impossibilità – adeguatamente motivata – di avvalersi della modalità di trattazione telematica. Il debitore non costituito a mezzo difensore che intenda partecipare all'udienza e, in generale, coloro che comprovino l'impossibilità di partecipazione “telematica”, potranno, previa comunicazione alla cancelleria, presenziare personalmente all'udienza. Al fine di garantire la sicurezza degli interessati, si dispone che la cancelleria, ricevute le predette comunicazioni, ne dia immediato avviso (via *e-mail*) al giudice delegato (comunque non oltre il giorno che precede l'udienza) affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, rinviando, qualora non risulti possibile garantirne il rispetto, la trattazione dell'udienza.

3. Salvo quanto detto in merito alla possibilità di partecipazione personale, alla data e all'ora prevista nel decreto di fissazione d'udienza gli interessati (creditore ricorrente e debitore convenuto, difensori) dovranno cliccare sul *link* indicato nel provvedimento onde collegarsi con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza.

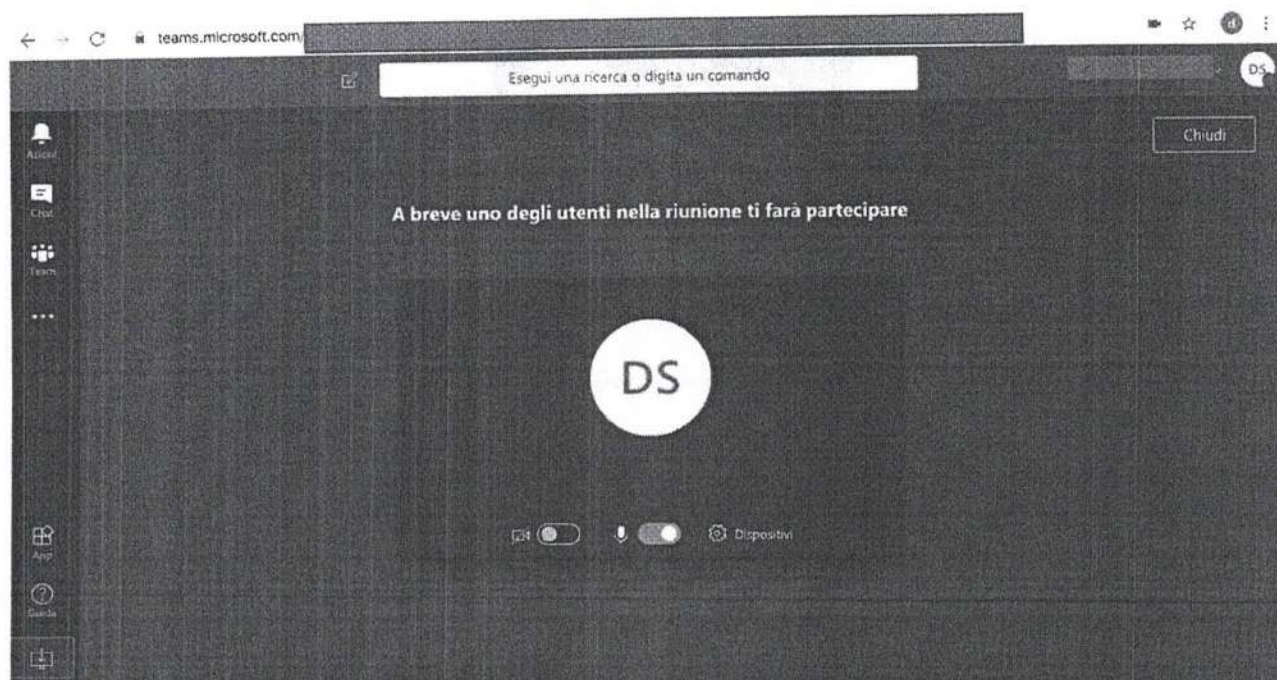
4. All'esito del collegamento apparirà la seguente schermata:



5. L'utente dovrà cliccare sul riquadro "Apri Microsoft Teams" (nel caso abbia installato il programma sul proprio PC) o sul riquadro "Partecipa sul Web".
6. Dopo aver cliccato sul riquadro "Partecipa sul Web" si aprirà la seguente maschera:



7. Da questo momento l'utente è all'interno del programma Microsoft Teams e per partecipare all'udienza dovrà cliccare su "Partecipa ora".
8. Dopo aver cliccato su "Partecipa ora" si verrà connessi con l'anticamera della stanza virtuale del magistrato e apparirà la seguente schermata:



9. La schermata di cui al punto 7) indica la collocazione degli interessati nella "sala di attesa" prima dell'inizio dell'udienza.
10. Quando il giudice darà inizio all'udienza consentirà agli interessati di partecipare. Autorizzato l'accesso, le parti si troveranno connesse in ambiente Microsoft Teams e cioè in una stanza virtuale nella quale potranno interloquire via audio e video con il magistrato e gli altri partecipanti all'udienza.
11. Successivamente l'udienza si svolgerà come qualsiasi udienza pubblica, ivi compresa la possibilità di esibire documenti (cliccando sul pulsante "condividi") e di visionare quanto oggetto di verbalizzazione.
12. Al termine dell'udienza l'interessato dovrà cliccare sull'icona rossa che appare al centro dello schermo.
13. In caso di autorizzata comparizione personale l'udienza si svolgerà in modalità "mista": in via telematica con le parti che non hanno dedotto l'impossibilità di partecipazione mediante l'applicativo "Teams" e secondo le modalità ordinarie per coloro che partecipano personalmente, essendo

demandato al giudice delegato il rispetto del contraddittorio tra tutti i partecipanti (mediante attivazione dell'audio e messa in visione dello schermo di accesso alla stanza virtuale).

Capo 4

Udienza di reclamo ex art. 36 L.F.

1. Il giudice delegato dovrà specificatamente indicare nel decreto di convocazione che l'udienza si svolgerà in via telematica, inserendo nel testo del decreto un *link* quale quello sottorappresentato a titolo di esempio:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmZDdiYzktOWI1NC00YTVmLTk2YjMtYzUxY2Y4ZWm3NjU2%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

il quale consente il collegamento con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza;

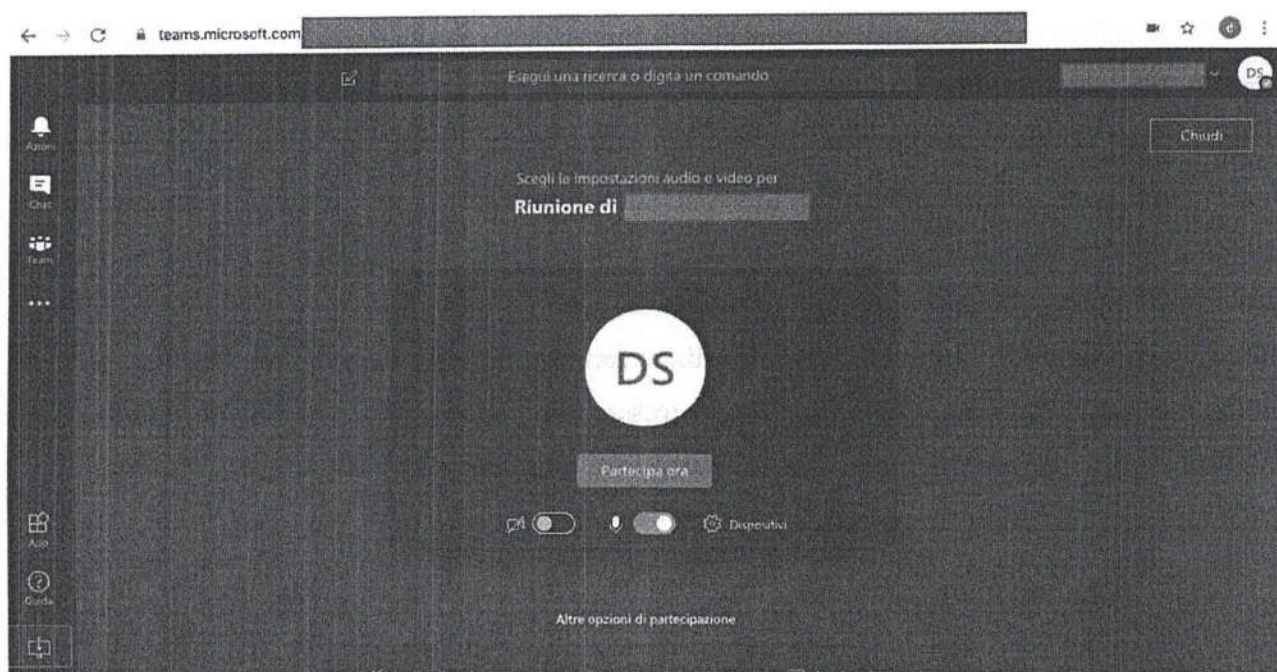
2. L'avviso conterrà l'invito al reclamante, al curatore e ai membri del comitato dei creditori a partecipare all'udienza in modalità telematica. Le parti devono comunicare a mezzo PEC alla cancelleria entro le ore 24:00 del secondo giorno precedente all'udienza l'impossibilità – adeguatamente motivata – di avvalersi della modalità di trattazione telematica. In tale caso, gli interessati potranno, previo avviso alla cancelleria, presenziare personalmente all'udienza. Al fine di garantire la sicurezza degli interessati, si dispone che la cancelleria, ricevute le predette comunicazioni, ne dia immediato avviso (via *e-mail*) al giudice delegato (comunque non oltre il giorno che precede l'udienza) affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, rinviando, qualora non risulti possibile garantirne il rispetto, la trattazione dell'udienza.

3. Salvo quanto detto in merito alla possibilità di partecipazione personale, alla data e all'ora prevista nel decreto di fissazione d'udienza gli interessati dovranno cliccare sul *link* indicato nel provvedimento onde collegarsi con la stanza virtuale del magistrato preposto a tenere l'udienza.

4. All'esito del collegamento apparirà la seguente schermata:

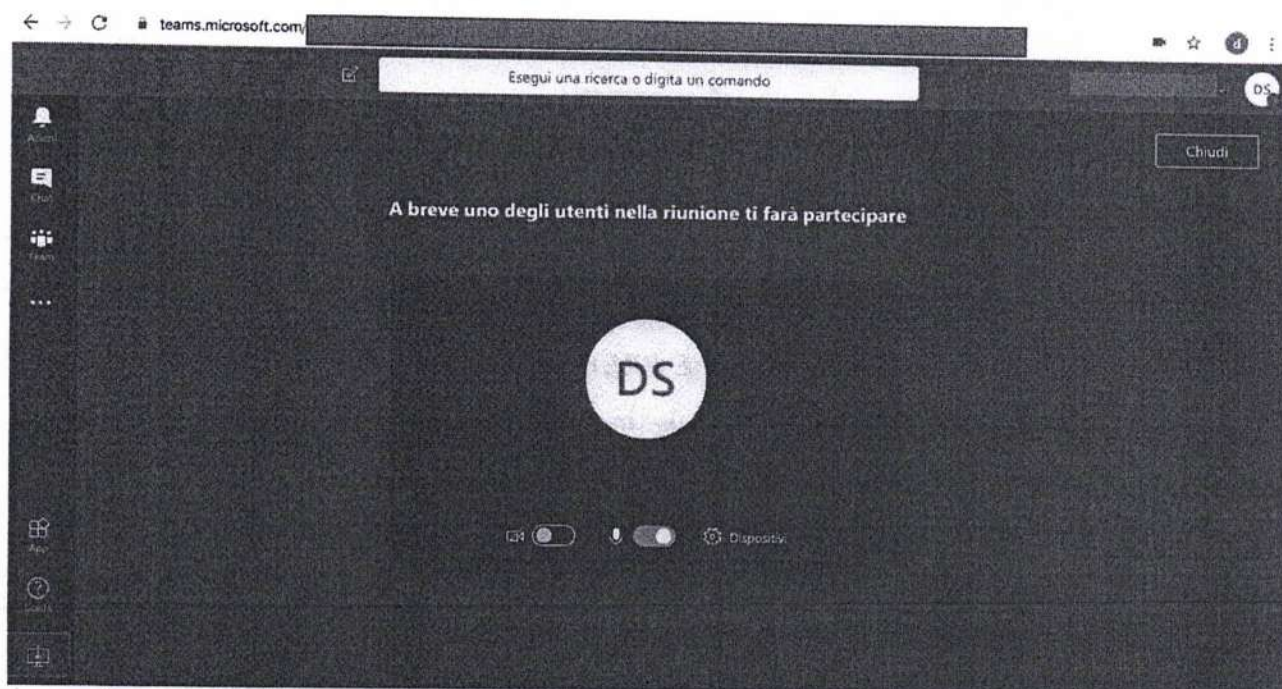


5. L'utente dovrà cliccare sul riquadro "Apri Microsoft Teams" (nel caso abbia installato il programma sul proprio PC) o sul riquadro "Partecipa sul Web".
6. Dopo aver cliccato sul riquadro "Partecipa sul web" si aprirà la seguente maschera:



7. Da questo momento l'utente è all'interno del programma Microsoft Teams e per partecipare all'udienza dovrà cliccare su "Partecipa ora".

8. Dopo aver cliccato su "Partecipa ora" si verrà connessi con l'anticamera della stanza virtuale del magistrato ed apparirà la seguente schermata:



9. La schermata di cui al punto 7) indica la collocazione degli interessati nella "sala di attesa" prima dell'inizio dell'udienza.

10. Quando il giudice darà inizio all'udienza consentirà agli interessati di partecipare. Autorizzata la partecipazione, le parti si troveranno connesse in ambiente Microsoft Teams e cioè in una stanza virtuale nella quale potranno interloquire via audio e video con il magistrato e gli altri partecipanti all'udienza.

11. Successivamente l'udienza si svolgerà come qualsiasi udienza pubblica, ivi compresa la possibilità di esibire documenti (cliccando sul pulsante "condividi") e di visionare quanto oggetto di verbalizzazione.

12. Al termine dell'udienza l'interessato dovrà cliccare sull'icona rossa al centro dello schermo.

13. In caso di autorizzata comparizione personale l'udienza si svolgerà in modalità "mista": in via telematica con le parti che non hanno dedotto l'impossibilità di partecipazione mediante l'applicativo "Teams" e secondo le modalità ordinarie per coloro che partecipano personalmente, essendo

demandato al giudice delegato il rispetto del contraddittorio tra tutti i partecipanti (mediante attivazione dell'audio e messa in visione dello schermo di accesso alla stanza virtuale).

14. Allo stesso modo si procederà per la trattazione dei ricorsi avverso i decreti *ex art. 36 L.F.* del giudice delegato.

Capo 5

Concordati

1. Le medesime forme di trattazione d'udienza – telematica o mista – troveranno applicazione con riguardo alle procedure concordatarie.

Titolo 3

LAVORO E PREVIDENZA

1. Viste le peculiari caratteristiche del rito, le cause in materia di lavoro e previdenza verranno trattate preferibilmente secondo lo schema di cui alla lettera f) dell'art. 83, lett. f), D.L. 18/2020.

2. Resta ferma, per il giudice, la possibilità di adottare il modello della “trattazione scritta” qualora le specificità del caso concreto lo inducano a optare in tal senso. A titolo meramente esemplificativo, la “trattazione scritta” potrà essere adottata nelle seguenti ipotesi:

- cause previdenziali ove si verifichi la cessazione della materia del contendere;
- cause previdenziali di opposizione ad avviso di addebito;
- cause di lavoro o di previdenza già discusse in punto questioni principali e rinviare solo per la produzione di nuovi conteggi ovvero per “repliche” e lettura della sentenza;
- procedimenti *ex art. 455-bis c.p.c.* (cfr. punto successivo).

3. Con riferimento ai procedimenti *ex art. 445-bis c.p.c.*, in deroga a quanto previsto in linea di principio per le udienze di conferimento dell'incarico peritale (cfr. punto 2 del Capo 1 del Titolo 2 della Parte Generale), potrà procedersi secondo le modalità delineate nel Capo 2 del Titolo 2 della Parte Generale. Infatti, per le particolari caratteristiche dei procedimenti in esame (ove si tratta essenzialmente di accertare la sussistenza del requisito sanitario e la relativa decorrenza), è del tutto residuale l'eventualità che sorgano questioni sul quesito formulato dal giudice. Tuttavia nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice dovrà specificare che nelle “*Note di trattazione scritta*” i difensori potranno opporsi all'applicazione dell'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020. Verrà predisposto un apposito modulo (da depositare tramite Consolle, eventualmente incorporandolo nel verbale di udienza) attraverso il quale il giudice potrà raccogliere il giuramento del CTU “fuori udienza”. Questo modulo, stampato, sottoscritto dall'ausiliario del giudice per accettazione dell'incarico e scansionato, dovrà essere depositato a cura dello stesso CTU nel fascicolo telematico.

4. Ferma restando l'ormai generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (cfr. art. 83, comma 11, D.L. 18/2020), i giudici dell'area lavoro e previdenza – in considerazione della notoria frequenza dei casi in cui la parte resistente intende costituirsi il giorno dell'udienza – procederanno con particolare cautela alle verifiche prodromiche alla dichiarazione di contumacia, valutando in particolare la possibilità che sia stato effettuato *in limine litis* il deposito telematico della memoria di costituzione e che questa non sia stata “scaricata” dalla cancelleria e quindi non risulti visibile da Consolle.
5. La sottoscrizione dei verbali di conciliazione giudiziale avverrà nell'ambito di un'udienza celebrata in forma “tradizionale”, adottando le opportune cautele (per le quali si rimanda ai provvedimenti del Presidente del Tribunale).
6. L'udienza “tradizionale” dovrà necessariamente essere celebrata – con le stesse cautele di cui sopra – anche per l'assunzione delle prove costituende, fermo restando che, in assenza di situazioni di particolare urgenza, dovrà trovare applicazione la disposizione di cui al punto 2 del Capo 1 del Titolo 3 della Parte Generale (rinvio a data non antecedente al mese di ottobre 2020).

Ivrea, li 27/04/2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

